



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Entrate - Finanze



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>pag 2</i>
<i>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>pag 2</i>
<i>Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag 3</i>
<i>Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....</i>	<i>pag 3</i>
<i>Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag 4</i>
<i>Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	<i>pag 4</i>
<i>Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 10- Disposizioni Finali.....</i>	<i>pag 5</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente dal 2000 al 2017 o consegnate al Concessionario entro tale data.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017 o consegnati al Concessionario, entro tale data, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario e/o al Comune apposita istanza entro il 31 luglio 2019.

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 farà fede la data del protocollo ovvero la ricevuta di consegna Pec. Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio, non saranno prese in considerazione, anche se spedite prima della scadenza del termine medesimo.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di ventiquattro rate mensili, con rata minima di euro 100,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Concessionario ed il Comune mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4 – Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà

solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Concessionario o il Comune comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario o il Comune, comunicano entro il 30 settembre 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;
- b) versamento in massimo 24 rate mensili: entro il mese di ottobre 2019 la prima ed entro la fine di ciascun mese successivo, con ultima scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021;
- c) in caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento.

Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario e/o dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi

già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della su detta istanza

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di tre rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni .

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8–Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Concessionario e/o il Comune solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata , non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si

sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10- Disposizioni Finali

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall' approvazione da parte dell'organo consiliare.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Capo Settore III
Entrate-Finanze del Comune di Scicli

All'Assessore al Bilancio e Tributi

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco

LORO SEDI

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa
Protocollo N. 0018348
del 05/06/2019
Tipo: E - Cla: 1.6

Verbale n. 12 del 05/06/2019

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione Definizione Agevolata e relativo Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale - D.L. n. 34 del 30/04/2019".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto pervenuta allo scrivente Collegio a mezzo PEC il 29.05.2019;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Visto il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34" allegato alla proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto in modo particolare l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 che prevede il parere dell'Organo di Revisione sugli strumenti di programmazione economico finanziaria;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Capo del III Settore Entrate-Finanze;

Considerato

- Che, con la proposta sottoposta alla verifica di questo Collegio, il Comune di Scicli intende approvare l'introduzione della definizione agevolata delle proprie entrate tributarie, poste in riscossione coattiva notificati dal 2000 al 2017, mediante ingiunzione fiscale, ex art. 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, approvato con modificazioni con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 ;

Esprime

In relazione alla propria competenza ai sensi del D. Lgs n. 267/2000

parere favorevole

alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione Definizione Agevolata e relativo Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D.L. n. 34 del 30/04/2019".

Scicli, li 05 giugno 2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco Lembo – Presidente
Dott. Giuseppe Termine – Componente
Rag. Angelo Giallongo – Componente



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa

Settore Entrate Finanze



Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: emendamento tecnico al Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale - D.L. n.34 del 30 APRILE 2019.

La sottoscritta Grazia Maria Galanti, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III Entrate Finanze, propone l'adozione dell'emendamento tecnico sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Vista la proposta di delibera proposta di Consiglio Comunale n. 04 del 28/05/2019 ad oggetto: *"Approvazione definizione agevolata e relativo regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale. - D.L. n.34 del 30 APRILE 2019"*;

Visto l'art. 15 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale prevede la possibilità di estendere la "Definizione agevolata anche per le entrate regionali e degli enti locali" non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 15 che testualmente recita:

"In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto."

Considerato che per mero errore all'art. 7, rubricato *"Mancato, insufficiente o tardivo pagamento"* del Regolamento proposto è stato riportato quanto segue:

U

COMUNE DI SCICLI
COMUNE DI SCICLI

Protocollo N.0019239/2019 del 12/06/2019

“ In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di **tre rate consecutive** in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.”;

Ritenuto necessario riportare il testo dell'art. 7 del Regolamento proposto esattamente al dettato normativo;

Visto infine il paragrafo 3 dell'art. 2 del Regolamento proposto che di seguito si riporta:

“Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019”;

Considerato che per mero errore nel suddetto paragrafo è stato riportato il comma 17 dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, già disciplinato dal comma 2 del predetto art. 2 del Regolamento;

Ritenuto necessario rettificare il seguente refuso;

SI PROPONE

il seguente emendamento tecnico al regolamento di cui in premessa:

1. di sostituire l'art. 7 del Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale - D.L. n.34 del 30 APRILE 2019 di cui alla proposta di delibera di C.C. n.04 del 28/05/2019 nel seguente testo:

“Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.”;

2. di sostituire nel paragrafo 3 dell'art. 2 dopo “... importi di cui” “ai comma 16 e 17” con “al comma 16”, dando atto che il paragrafo così rettificato è il seguente:

"Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019";

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti



L'ASSESSORE FINANZE E TRIBUTI

Giorgio Giuseppe Vindigni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: favorevole

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: favorevole

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti





12/06/2019

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Capo Settore III
Entrate-Finanze del Comune di Scicli

All'Assessore al Bilancio e Tributi

→ Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione Definizione Agevolata e relativo Regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D.L. n. 34 del 30/04/2019".

Parere Emendamento Tecnico Prot.n.19239/2019 del 12/06/2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

ESAMINATO l'emendamento in oggetto ricevuto in data 12/06/2019;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'emendamento in oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Francesco Lembo – Presidente

Dott. Giuseppe Termine – Componente

Dott. Angelo Giallongo – Componente

(Assente giustificato)



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Entrate - Finanze



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12/06/2019

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>pag 2</i>
<i>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>pag 2</i>
<i>Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag 3</i>
<i>Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....</i>	<i>pag 3</i>
<i>Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag 4</i>
<i>Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	<i>pag 4</i>
<i>Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....</i>	<i>pag 5</i>
<i>Articolo 10- Disposizioni Finali.....</i>	<i>pag 5</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente dal 2000 al 2017 o consegnate al Concessionario entro tale data.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017 o consegnati al Concessionario, entro tale data, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario e/o al Comune apposita istanza entro il 31 luglio 2019.

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 farà fede la data del protocollo ovvero la ricevuta di consegna Pec. Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio, non saranno prese in considerazione, anche se spedite prima della scadenza del termine medesimo.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di ventiquattro rate mensili, con rata minima di euro 100,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Concessionario ed il Comune mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4 – Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà

solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Concessionario o il Comune comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario o il Comune, comunicano entro il 30 settembre 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;
- b) versamento in massimo 24 rate mensili: entro il mese di ottobre 2019 la prima ed entro la fine di ciascun mese successivo, con ultima scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021;
- c) in caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento.

Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario e/o dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi

già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della su detta istanza

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizioni e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni .

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8–Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Concessionario e/o il Comune solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata , non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si

sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10- Disposizioni Finali

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall' approvazione da parte dell'organo consiliare.